



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**originale**

**n°018 del 21/01/2010**

**OGGETTO : TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE DA MERCATO SETTIMANALE - CONFERMA TARIFFE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.**

L'anno duemiladieci il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 10,00 ella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Franco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Coccaro	Assessore
Ing.	Raffaele Carbone	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : INVERSO, COPPOLA.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.



**CITTÀ DI  
AGROPOLI  
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE**

## Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

**Proponente : Assessore allo sviluppo**

**11 gennaio 2010**

**OGGETTO: Tassa occupazione di spazi e aree pubbliche da mercato settimanale. - Conferma tariffe esercizio finanziario 2010.**

**Visto** il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 con il quale è stata stabilita la nuova disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 17/11/1994 con la quale sono stati approvati il Regolamento e le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, successivamente modificate con atto di C.C. n° 96 del 24/10/1995; il tutto come appresso:

### **Occupazioni permanenti**

- A)** Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico  
Per ogni mq e per anno  
Categoria prima € 22,21  
Categoria seconda € 18,08
- B)** Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.  
Per ogni mq. e per anno (riduzione del 50%)  
Categoria prima € 11,10  
Categoria seconda € 9,04
- C)** Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno (riduzione del 70% non cumulabile con quella del comma 1 lett.c dello stesso articolo)  
Categoria prima € 6,66  
Categoria seconda € 5,42
- D)** Occupazione con passi carrabili .  
Per ogni mq. e per anno (riduzione del 50%)  
Categoria prima € 11,10  
Categoria seconda € 9,04
- E)** Occupazione con passi carrabili di accesso a impianti per distribuzione dei carburanti. Per ogni mq. e per anno (riduzione del 30% della tariffa ordinaria cumulabile con la riduzione del 50% dello stesso art. comma 3)  
Categoria prima € 15,54  
Categoria seconda € 12,65
- F)** Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Per ogni mq. e per anno (riduzione del 60%)  
Categoria prima € 4,44  
Categoria seconda € 3,62
- G)** Passi carrabili, costruiti direttamente dal Comune, che risultino non utilizzati e, comunque, di fatto non utilizzati. Per ogni mq. e per anno (riduzione del 90% della tariffa ordinaria)  
Categoria prima € 2,22  
Categoria seconda € 1,81

- H) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq.9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%
- I) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A). Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupati da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti  
 Categoria prima € 22,21  
 Categoria seconda € 18,08
- J) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993. La tassa è determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata  
 Per ogni Km lineare o frazione e per anno  
 Categoria prima € 129,11  
 Categoria seconda € 103,29
- M) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa e' dovuta, a prescindere dalla consistenza, nella misura annua  
 Categoria prima € 25,82  
 Categoria seconda € 20,66
- N) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.  
 Per ogni apparecchio e per anno:  
 Centro abitato € 10,33  
 Zona limitrofa € 7,75  
 Sobborghi e zone periferiche € 5,16
- O) Distributori di carburante:  
 Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell' aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonche' con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 mq.  
 Per ogni distributore e per anno  
 Centro abitato € 39,25  
 Zona limitrofa € 23,76  
 Sobborghi e zone periferiche € 10,33  
 Frazioni € 5,16  
*La tassa e' applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio e' di capacita' maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacita'. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi. Per gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superfice di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.*
- P) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e' dovuta, fino ad un massimo di 5 Km. lineari, nella misura di € 51,65 . Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km. e' dovuta una maggiorazione di € 10,33 . Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per l' intero anno solare anche nel caso di inizio o cessazione nel corso dell' anno .

### **Occupazioni temporanee**

- A. Occupazioni temporanee di suolo pubblico  
 Tariffa giornaliera per mq  
 Categoria prima € 1,55  
 Categoria seconda € 1,29  
 In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata :
- 1) Fino a 6 ore, per occupazioni fino a 14 giorni  
 Categoria prima € 0,77  
 Categoria seconda € 0,65
  - 2) Fino a 6 ore, per occupazioni di almeno 15 giorni  
 Categoria prima € 0,62  
 Categoria seconda € 0,52

- 3) Oltre le 6 ore, e fino a 12, per occupazioni fino a 14 giorni  
 Categoria prima € 0,93  
 Categoria seconda € 0,77
- 4) Oltre le 6 ore, e fino a 12, per occupazioni di almeno 15 giorni  
 Categoria prima € 0,74  
 Categoria seconda € 0,62
- 5) Oltre le 12 ore e fino a 24 ore, per occupazioni fino a 14 giorni  
 Categoria prima € 1,55  
 Categoria seconda € 1,29
- 6) Oltre le 12 ore e fino a 24, per occupazioni di almeno 15 giorni  
 Categoria prima € 1,24  
 Categoria seconda € 1,03
- B. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo  
 Tariffa giornaliera per mq  
 Categoria prima € 0,77  
 Categoria seconda € 0,62
- C. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata al punto A) ridotta del 70% e non cumulabile con il comma 2, lett."c" dello stesso articolo
- D. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%
- E. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe di cui al punto A) sono ridotte dell'80%
- F. Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993 le tariffe di cui al punto A) sono ridotte del 50% . Le occupazioni in parola, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq
- G. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate al punto A) sono ridotte del 50%
- H. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe indicate al punto A) sono ridotte dell'80%
- I. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del D.Lgs. 507/93 , la tassa è determinata in misura forfetaria come segue :
  - a) fino ad un Km lineare e di durata non superiore a 30 giorni  
 Categoria prima € 5,16  
 Categoria seconda € 4,65
  - b) oltre un Km lineare e di durata superiore a 30 giorni  
 Categoria prima € 5,16  
 Categoria seconda € 4,65
 Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali :
  - a) fino a 90 giorni ..... + 30%
  - b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni...+50%
  - c) di durata superiore a 180giorni ....+100%
- J. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10% La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%

*N.B. Il termine "convenzione" si riferisce a quella formalità con la quale, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'ente impositore invita il contribuente a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'autorizzazione.*

**Visto** l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e le tariffe, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art. 77-bis, comma 30 del decreto legge 25/06/2008, n° 112 che sospende per il triennio 2009/2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

**Vista** la nota n° 43618 del 04/12/2009 con la quale il Responsabile del Servizio stima i proventi per l'anno 2010 derivanti da Tosap da mercato settimanale in € 94.000,00 (allegato 1);

### **Propone di deliberare**

- 1.** Di confermare, per l'esercizio finanziario 2010, la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche relative al mercato settimanale secondo le tariffe deliberate con atto consiliare n° 97 del 17/11/1994, successivamente modificato con atto di C.C. n° 96 del 24/10/1995;
- 2.** Di stimare il gettito complessivo del tributo da iscrivere nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2010 in € 94.000,00.
- 3.** Di allegare copia del presente provvedimento alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO  
Avv. Eugenio Benevento



**PARERE TECNICO:**

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Attività Economiche e produttive esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 11 gennaio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Margherita FENIELLO



**PARERE CONTABILE:**

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 11 gennaio 2010

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE  
Pasquale DI MARTINO



ALC. E

# COMUNE DI AGROPOLI

## Provincia di Salerno

*Area attività economiche, turismo e invalidi civili*

043618

Prot. Gen.

04/07/2009  
li \_\_\_\_\_

**All'Assessore al Bilancio  
Dott. Adamo Coppola**

SEDE

**OGGETTO: Invio dati**

In riscontro alla Sua richiesta del 3/12/2009 prot. n. 43503 si comunica che i proventi da TOSAP per l'anno 2010 derivanti dal mercato settimanale ( concessionari e spuntisti) fiere del 29 giugno, 16 luglio, 24 luglio e 11 agosto saranno di circa € 94.000,00 .

Distinti saluti.

*Il funzionario responsabile  
Margherita Ferriello*



letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(Avv. Francesco Alfieri)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(dott. Antonio Pepe)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Angiola Del Baglivo)

---

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 26 GEN. 2010

IL MESSO COMUNALE  
**CITTA' DI AGROPOLI**  
Prov. di Salerno  
IL MESSO COMUNALE  
(*Mario Barone*)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 26 GEN. 2010

Il Dirigente  
(Dott. Eraldo Romanelli)

